



SOCIETA' ITALIANA DI OFTALMOLOGIA LEGALE **(Sociale, Preventiva ed Ergonomica)**

Articolo

Copertura assicurativa
Avv. Renato Mantovani

Cosa chiedere al proprio assicuratore per una buona copertura assicurativa

E' opportuno che ogni struttura sanitaria ed ogni medico dalla stessa dipendente o collaborante come libero professionista si forniscano di una copertura assicurativa che tuteli in modo realmente efficace camici bianchi, aziende sanitarie e pazienti"

In un momento storico nel quale l'esercizio della professione medica è sicuramente da una parte ricco di grandi soddisfazioni per la categoria stante le continue nuove vittorie della scienza medica su patologia che solo pochi anni fa risultavano incurabili, dall'altra sempre maggiore rigore la Magistratura ha assunto nelle molteplici vicende giudiziarie sia in sede civile sia penale che ultimamente portano con sempre maggiore frequenza la classe medica nelle Aule di Giustizia.

E proprio in questi momenti che si vede la grossa utilità che può avere una buona copertura assicurativa al fine di consentire ai sanitari, ed alle strutture presso le quali gli stessi operano, di accingersi all'esercizio della professione con tranquillità e sicurezza confidando nell'intervento del loro assicuratore nella malaugurata ipotesi in cui venga richiesto un indennizzo per colpa professionale o, peggio ancora, quando il professionista è chiamato a rispondere del suo operato innanzi il Giudice penale.

Tra le garanzie utili da richiedere al proprio assicuratore si possono sicuramente ricomprendere, la estensione della R. C. professionale anche per la attività di sperimentazione clinica autorizzata, per i piccoli interventi ambulatoriali o addirittura eseguiti presso il domicilio del paziente, attività di pronto soccorso tramite il servizio del 118 o di associazioni di volontariato.

Utile sarebbe pure fare inserire una clausola contrattuale che estende la copertura alla attività svolta anche in altri stati europei ed extraeuropei .

Di grande importanza, tra le condizioni particolari che opportuno fare inserire espressamente in polizza, è quella che comprendere tra i danni risarcibili quelli estetici e fisionomici determinati da errore tecnico del chirurgo estetico in quanto esercente la sua specialità e per quelli non derivati da interventi di chirurgia estetica per i medici che tale disciplina non esercitano .

Per ultimo, ma di certo non per importanza, si deve sottolineare come mentre nella maggior parte delle polizze oggi esistenti la garanzia opera per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza. E ovviamente di grande utilità cercare di ottenere dal proprio assicuratore (richiedendola espressamente con un piccolo sovrapprezzo) la copertura per i sinistri il cui risarcimento sia pervenuto durante il periodo di validità del contratto ma che sono conseguenti a comportamenti colposi del medico posti in essere nel triennio precedente alla data di stipula della polizza.

Al fine di avere poi una efficace tutela legale con l'utilizzo di professionisti del



SOCIETA' ITALIANA DI OFTALMOLOGIA LEGALE **(Sociale, Preventiva ed Ergonomica)**

mondo forense capaci e di consulenti medico legali di provata esperienza, i cui costi non sono certo da sottovalutare, non è male aggiungere al pacchetto di polizze che ogni professionista e struttura sanitaria dovrebbe avere nel proprio cassetto anche una polizza cosiddetta di “difesa Legale” che riconosca in caso di contenzioso o azione in sede penale di potere utilizzare legali e consulenti di libera scelta con un consistente massimale di costi conseguenti che verrà risarcito anch'esso dall'assicuratore.

Avv. Renato Mantovani